




COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO





COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



INDICE

INTRODUZIONE

ART. 1..... Oggetto e finalità del Regolamento;

ART. 2..... Ambito di applicazione;

PARTE I - NORME GENERALI SUL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

ART. 3 - Verde Urbano come oggetto di salvaguardia

ART. 4 - Interventi colturali sulle alberature: piantagione

ART. 5 - Scelta dell'essenze

ART. 6 - Area di pertinenza di alberature nel verde urbano pubblico

ART. 7 - Area di pertinenza di alberature nel verde urbano privato

ART. 8 - Trapianto delle alberature

ART. 9 - Interventi colturali sulle alberature: potatura

ART. 10 - Interventi di potatura consentiti

ART. 11- Capitozzature

ART. 12- Abbattimenti

ART. 13- Difesa fitosanitaria "lotta obbligatoria"

ART. 14 -Profilassi delle malattie letali epidemiche

PARTE II - NORME PER LE ZONE URBANE E A DESTINAZIONE AGRICOLA

ART. 15 - Divieto di incendio e diserbo

ART. 16 - Pulizia dei fossi

ART. 17 - Salvaguardia di canali e specchi d'acqua

PARTE III - REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 18 - Disposizioni generali

ART. 19 - Accesso ai parchi e giardini

ART. 20 - Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati

ART. 21 - Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi

ART. 22 - Divieti espliciti

ART. 23 - Acque: divieti

ART. 24 - Giochi

ART. 25 - Accesso per i cani



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



PARTE IV - ADOZIONE DEL VERDE URBANO

ART. 26 - Collaborazione dei cittadini

ART. 27 - Soggetti ammessi

ART. 28 - Oggetto degli interventi

ART. 29 - Concorso dell'Amministrazione Comunale

ART. 30 - Oneri a carico del soggetto affidatario

ART. 31 - Modalità di affidamento degli interventi

ART. 32 - Durata della gestione

ART. 33 - Controlli.

ART. 34 - Durata dell'accordo

PARTE V - PATRIMONIO ARBOREO SOTTOPOSTO A TUTELA

PARTE VI - VIGILANZA E SANZIONI.

ART. 35 - Attività di vigilanza

ART. 36 - Sanzioni

PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Entrata in vigore del presente Regolamento

ALLEGATI



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



Introduzione...

Negli ultimi anni si è manifestato un aumento della sensibilità ecologica, per queste motivazioni l'Amministrazione, per soddisfare questa voglia di verde della cittadinanza, intraprende nuove attività che hanno oggetto il verde pubblico.

Per verde pubblico non si vuole recepire solo con i classici giardini, in cui rilassarsi o passeggiare, ma si intende soprattutto, un'oasi incontaminata, dove l'insegnamento al rispetto della natura deve essere il principale obiettivo per un consolidamento della coscienza ecologica e naturalistica.

Tutti questi fattori, inseriti in un contesto socio-storico-naturalistico come quello di Morano Calabro, consolidano il ruolo fondamentale e di attrazione turistica, che la nostra comunità aspira all'interno del Parco Nazionale.

Decidere di creare un'area verde o di piantare un albero, è un evento importante perché significa creare un patrimonio pubblico e modificare gli spazi; posizionare alberi e zone a verde sono delle azioni significative perché lasciano una chiara impronta sul territorio e ne conferiscono forma, struttura e vincoli al pari dell'edificato. È una vera e propria azione di urbanistica; vegetale in tal caso. Elementi chiave che guidano la riuscita della gestione urbanistica vegetale sono: buone idee e buone misure.

- 1. Le buone idee sono quelle che sanno riconoscere i bisogni ed i sogni dei cittadini, da realizzare nelle loro aree verdi. Generalmente le buone idee sono un condensato di bellezza, semplicità ed azioni coinvolte in un meccanismo che funziona.*
- 2. Le buone misure sono l'applicazione di dettagli esecutivi adeguati, che consentono la presenza dei presupposti alle garanzie di successo e durata nel tempo dei nuovi impianti a verde. Applicare buone misure significa, sostanzialmente, immaginare con cognizione i cicli biologici vegetali di spazio e tempo.*



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



ART. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il Comune di Morano Calabro, nell'ambito della propria programmazione ed in armonia con i principi del proprio Statuto, riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste ai fini ecologici, paesaggistici, culturali e storici nelle aree urbane e conseguentemente favorisce la tutela, il miglioramento e l'incremento del patrimonio vegetale esistente nell'ambiente urbano.

L'Amministrazione comunale di Morano Calabro, in coerenza con le finalità di cui al presente articolo, assicura sul proprio territorio la conservazione, la cura e la corretta manutenzione del patrimonio vegetale.

Sarà compito dell'Amministrazione comunale:

- a) *preservare le aree verdi e la vegetazione arborea ed arbustiva;*
- b) *regolamentare l'attività di manutenzione (potatura, abbattimento, difesa sanitaria, impianto, cure colturali, ecc.) della vegetazione urbana ed extraurbano arborea ed arbustiva.*

ART. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti gli individui arborei ed arbustivi sia su aree di proprietà pubblica sia su aree di proprietà privata ed integra le norme contenute nei seguenti Regolamenti e Codici: Regolamento Edilizio Comunale vigente, Codice della Strada, Codice Penale, Codice Civile, Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di tutela e protezione della natura, Legislazione nazionale e regionale in materia di Polizia Forestale.

I proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni, siano esse persone fisiche o giuridiche, sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano nei seguenti ambiti:

- a) agli impianti arborei industriali quali pioppeti, frutteti e vigneti;
- b) alle colture agrarie da reddito, qui non menzionate, ad eccezione di noci, ciliegi, castagni e gelsi;
- c) alle zone boscate soggette alla **GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO E DEI TAGLI BOSCHIVI - Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale** - approvate con



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



D.G.R. n° 450 del 27.06.2008, pubblicate sul BUR n. 14 del 16.07.2008 [R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, R.D. 16.05.1926 n. 1126, D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227

d) agli alberi ed ai gruppi di alberi per i quali sono stabilite particolari o più severe forme di protezione in base alle leggi ed alle normative vigenti;

e) alle piante a dimora su superfici adibite alla produzione in aziende vivaistiche.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano nei seguenti ambiti:

a) in tutte le aree per le quali vigono le norme del Regolamento Edilizio vigente;

b) alle alberature collocate lungo le strade;

PARTE I - NORME GENERALI SUL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

ART 3 - Verde Urbano come oggetto di salvaguardia

Il presente articolo disciplina in particolare, le distanze d'impianto sulla fila, per le alberature, e le distanze dalla strada e dagli edifici ed in particolare lo spazio utile di sviluppo delle radici, vero motore delle piante. La buona conoscenza dei fattori agronomici ci consente, inoltre, di fare importanti realizzazioni di verde "fuori terra", come il verde pensile che sta avendo molto successo come fattore bioclimatico e di risparmio energetico, oltre che di rinverdimento in senso generale. Nell'impianto vegetale, non si possono applicare ricette standard, ma commisurare i materiali al luogo ed applicare fattori agronomici variabili, in relazione alla continuità ed alla permanenza nel tempo degli elementi, in modo di garantire sviluppo e sanità. Per questo bisogna dare importanza al verde esistente, a quello che abbiamo che è un vero patrimonio pubblico, in termini sia di valore immobiliare che di funzioni sociali. Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi tanto sul patrimonio di verde urbano pubblico che su quello privato in conformità a quanto stabilito da leggi statali e regionali e relativi regolamenti e statuti. Non sono soggette al presente regolamento le zone già tutelate da altri enti.

ART 4 - Interventi colturali sulle alberature: piantagione

Le distanze minime indicative tra le piante messe in filare dovranno essere le seguenti:

TIPOLOGIA DELLA VEGETAZIONE	DISTANZA MINIMA CORRISPONDENTE
a) alberi di altezza > 4 m.	Altezza massima delle piante a maturità aumentata di m. 2
b) arbusti ed alberi di altezza < 4 m. e siepi di altezza > 1,5 m.	m. 6
c) siepi con altezza < 1,5 m	m. 5



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



ART. 5 - Scelta dell'essenze

Per la scelta dell'essenza vegetale da porre a dimora si richiama l'importanza di privilegiare le specie autoctone, con l'esaltazione delle essenze endemiche arboree ed arbustive officinali, quelle che più adeguatamente si adattano all'ecosistema urbano e che si inseriscano al meglio nel contesto storico, paesaggistico ed ambientale del Parco Nazionale del Pollino.

ART. 6 - Area di pertinenza di alberature nel verde urbano pubblico.

Ai fini della tutela della vitalità e dell'armonico sviluppo dell'apparato aereo e dell'apparato radicale delle alberature, è richiesto il rispetto di un'area di pertinenza, all'interno della quale è vietato qualunque intervento in grado di danneggiare la pianta stessa. Si definisce area di pertinenza delle alberature la zona descritta dalla circonferenza tracciata sul terreno, avente come fulcro il centro del tronco della pianta. La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante. Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc., e per alberature di nuovo impianto, fatte salve situazioni debitamente documentate che non permettano soluzioni alternative, deve essere rispettata una distanza minima dalla superficie pavimentata al centro del tronco pari a m 2,00. Non sono considerate impermeabili le superfici realizzate in masselli autobloccanti o in green-pave appoggiati direttamente sul terreno. Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc, in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt. 1,00 dalla pianta a pieno sviluppo, fatti salvi esclusivamente, per quanto riguarda le alberature esistenti, i casi per cui non sia possibile trovare soluzioni alternative.

A salvaguardia dell'integrità e della funzionalità dell'apparato radicale sono proibiti gli interventi di seguito elencati:

1. utilizzare aree a bosco, a parco, ed in generale le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo;
2. rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
3. effettuare ricarichi superficiali di terreno sulle aree di pertinenza, di materiale organico, o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche con più interventi, è superiore a cm. 20. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio;



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



4. affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune, tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante;
5. effettuare gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) senza osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali;
6. depositare o versare sali, acidi o comunque sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature;
7. accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza;
8. l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei "colletti" delle piante interessate.
9. sono comunque vietati tutti gli interventi, anche non esplicitati precedentemente, ma che comunque arrechino danno all'apparato radicale delle piante.

A salvaguardia dell'integrità e della funzionalità dell'apparato radicale, gli interventi di seguito elencati, se operati all'interno dell'area di pertinenza, sono effettuabili eventualmente a fronte di specifica e preventiva autorizzazione all'intervento rilasciata dall'Amministrazione Comunale:

1. ."pavimentazioni con manti impermeabili;
2. .scavi, ammassi o riporti di materiali di qualsiasi natura;
3. ."ricarichi superficiali, anche di solo terreno vegetale, il cui spessore, misurato con riferimento alla quota originaria del piano di campagna, superi i 20 cm, pur se risultante da più interventi successivi.

Le operazioni in deroga alle aree di pertinenza potranno essere autorizzate dal competente Ufficio Tecnico Comunale previa perizia di un tecnico abilitato che certifichi la possibilità di effettuare gli interventi senza danneggiare le piante e indichi le misure tecniche di salvaguardia delle stesse.

Gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su terreno pubblico, da effettuarsi in stretta vicinanza del tronco degli alberi, dovranno comunque essere preventivamente comunicati all' Ufficio Tecnico Comunale. Tali operazioni dovranno essere condotte con la massima cura, evitando il più possibile l'uso di escavatori o di altri mezzi meccanici e ricorrendo preferibilmente ad interventi manuali al fine di non recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante. Le radici lese o amputate dovranno essere disinfettate o protette con prodotti idonei, e gli scavi ricoperti con buona terra vegetale mista a concime organico maturo, opportunamente



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



compattata. Eventuali danneggiamenti a piante causati dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra saranno segnalati dal personale di vigilanza per le opportune valutazioni e sanzionati unilateralmente dal competente Ufficio comunale a seguito di adeguata relazione tecnica.

Qualora detti danneggiamenti siano commessi da una ditta o impresa per negligenza o colpa grave, questa sarà altresì esclusa da qualsiasi gara d'appalto indetta dall'Amministrazione Comunale, per un periodo minimo di 5 anni fino a un massimo di 10, mediante apposito provvedimento deliberato dal Consiglio Comunale.

Sono incentivate tutte le operazioni, quali la decompattazione del terreno o la disposizione di griglie o altre attrezzature di protezione, volte a ripristinare o a migliorare le condizioni di vita delle alberature.

Per quanto concerne gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA
a) 1° GRANDEZZA (altezza > 18 m)	> m.4
b) 2° GRANDEZZA (altezza 12 - 18 m)	> m.3
c) 3° GRANDEZZA (altezza < 12 m)	> m.2

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale.

E' fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

ART. 7 - Area di pertinenza di alberature nel verde urbano privato

Per le aree di pertinenza per alberature nel verde urbano privato si considerano raccomandate le indicazioni di cui al punto precedente.



ART. 8- Trapianto delle alberature

Per quanto riguarda il trapianto delle alberature, intervento che si rende necessario quando si intende salvare piante di pregio botanico ed estetico, valgono le stesse norme sopra elencate per la scelta dell'essenze.

Mentre si ricorda che occorre preparare l'esemplare arboreo con precisi accorgimenti tecnici, resta inteso che il trapianto sarà in ogni caso eseguito ad esclusiva cura e spese del proprietario del giardino

ART. 9 - Interventi colturali sulle alberature: potatura

In condizioni normali, un albero collocato nel posto giusto e correttamente coltivato, in assenza di problematiche specifiche, non necessita di potature, se non di minima entità.

Epoca consentita

La potatura va effettuata in genere nel periodo di minima attività vegetativa della pianta, e comunque dopo la caduta delle foglie e prima dell'apertura delle gemme.

L'epoca ottimale consentita a seconda della specie:

Specie caducifoglie

inizio novembre fine febbraio.

Specie sempreverdi

metà dicembre fine febbraio e inizio luglio fine agosto (a seconda la specie).

Branche e rami secchi

tutto l'anno.

Epoca vietata

Potatura autunnale precoce, prima o durante la caduta delle foglie. Per evitare di colpire la pianta in un periodo molto delicato (trasferimento di sostanze di riserva dalle foglie agli organi legnosi), provocando delle ferite proprio quando i principali funghi patogeni emettono le spore.

Potatura invernale in periodi troppo freddi. Per evitare danni da gelo alle superfici di taglio, nel periodo in cui i rami sono particolarmente fragili.

Potatura primaverile tardiva (da fine marzo), in fase di apertura delle gemme. Per evitare di colpire la pianta in periodi estremamente delicati (emissione della nuova vegetazione e fioritura), provocando gravi stress fisiologici. Sono sempre vietate in caso di caldo anticipato e in specie caratterizzate da fioritura precoce (pioppi, salici, aceri, ecc.) e/o da cospicua emissione di linfa (aceri, betulle, carpini, noci, ecc.).



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



Potatura verde (estiva) è vietata se non per interventi di minima entità, in modo da non deprimere la vitalità della pianta.

ART. 10 - Interventi di potatura consentiti

Le piante vanno potate periodicamente, ma con moderazione e avendo ben chiari gli obiettivi per cui le si pota.

Gli interventi consentiti sono

- *Potatura di formazione e Potatura di trapianto effettuate per impostare forma e portamento della chioma e prima della messa a dimora per ridurre lo stress da trapianto.*
- *Potatura di allevamento effettuata su piante giovani dopo la messa a dimora per formare una chioma ben equilibrata e consentire un armonico sviluppo della pianta, in relazione allo spazio disponibile. In questo tipo di potatura deve sempre assecondare la forma naturale nella pianta.*
- *Potatura di mantenimento su piante ormai adulte potatura di rimonda (eliminazione di rami secchi, danneggiati o malati);*
- *Potatura di contenimento (o riduzione) della chioma;*
- *Potatura di alleggerimento (o sfoltimento) della chioma;*
- *Potatura di innalzamento delle parti basse della chioma (non oltre il terzo inferiore), in caso di intralcio al passaggio di pedoni o veicoli;*
- *Potatura di rinnovo: ristrutturazione (piante danneggiate da eventi atmosferici o da errate potature);*
- *Spollonatura (eliminazione dei polloni basali) ed eliminazione dei giovani getti su tronco e branche (succhioni).*
- *Potatura fitosanitaria per eliminare porzioni di pianta infette o infestate da parassiti;*
- *Potatura di mantenimento ringiovanimento su alberi vecchi o senescenti*

ART. 11- Capitozzature

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm. 25 o che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 70%, sono vietati in quanto stravolgono



completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e ne riducono drasticamente il valore ornamentale e il ciclo vitale.

In via straordinaria, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, per i tutori vivi delle piante, per i gelsi e i salici da capitozza e per arte topiaria.

ART. 12 - Abbattimenti

La vegetazione arborea privata non può essere abbattuta senza specifica autorizzazione del competente Ufficio Tecnico comunale, fatte salve superiori limitazioni, di cui alla vigente normativa di legge con riferimento ai boschi ed alle aree sottoposte a vincoli idrogeologici e/o storici e/o panoramici e/o paesaggistici e fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri organi o autorità, specie nei riguardi urbanistici, monumentali, archeologici, idraulici, stradali o di uso civico.

L'Ufficio Tecnico comunale autorizza gli abbattimenti di essenze arboree sussistendo le seguenti condizioni:

a. nell'ambito di luoghi pubblici:

1. deve essere accertato lo stato di pericolo o danno costituito dal permanere dell'alberatura o deve essere accertata - da tecnico agrario qualificato iscritto o Enti o Istituzioni specializzati nel settore verde urbano - la condizione patologica degenerativa irreversibile; in caso di realizzazione di opere di interesse pubblico, deve essere accertata l'impossibilità di mantenere l'alberatura nel sito e la contemporanea impossibilità di procedere - anche in ordine a valutazioni circa l'interesse pubblico - allo spostamento in altro luogo dell'alberatura;

b. nell'ambito di luoghi privati:

1. se sussistono condizioni di pericolo (ad esempio, alberi pericolanti che mettono a repentaglio, in modo diretto o indiretto, la sicurezza di persone e/o cose);
2. per cause fitopatologiche;
3. per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici o per interferenza con interventi edilizi;
4. per interventi di ristrutturazione di ambiti verdi o di parte di un progetto di ristrutturazione ambientale alla cui approvazione resta subordinato;
5. per documentata opportunità agronomica, quale contiguità ad altre essenze o manufatti che ne pregiudicano il regolare sviluppo;



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



6. per piante che per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo;
Le operazioni di abbattimento, sia nell'ambito dei luoghi pubblici che dei luoghi privati, dovranno essere effettuate in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative antinfortunistiche e senza recare alcun pericolo a persone e cose.

ART. 13 - Difesa fitosanitaria "lotta obbligatoria"

Al fine di diffondere la migliore applicazione della vigente normativa nazionale in tema di "lotta obbligatoria", di seguito vengono elencate le lotte obbligatorie:

D.M. 27 marzo 1996: Lotta obbligatoria contro il "Colpo di fuoco batterico" (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica Italiana;

D.M. 29 novembre 1996: Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka);

D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*";

D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. Josè "*Comstockaspis perniciosus* Comst";

D.M. 17 aprile 1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "*Traumatocampa pityocampa*".

L'Ufficio Tecnico comunale rende disponibili i testi dei summenzionati D.M. a chiunque ne faccia specifica richiesta.

ART. 14 - Profilassi delle malattie letali epidemiche

L'abbattimento di piante che manifestano i segni evidenti di malattie letali epidemiche, deve avvenire nei periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o inverno, evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'uso di aspiratori. Il materiale di risulta deve essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto mediante incenerimento. Le ceppaie degli alberi tagliati devono essere asportate ed il terreno sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici. I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma devono essere idonei, tempestivi e devono garantire tutte le cautele indispensabili.



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



PARTE II - NORME PER LE ZONE URBANE E A DESTINAZIONE AGRICOLA

ART. 15 - Divieto di incendio e diserbo

E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali e le aree incolte in genere, fatta eccezione per le scoline dove è consentito il solo diserbo.

ART. 16 - Pulizia dei fossi

Al fine di permettere il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti, da parte dei proprietari, siano essi enti pubblici e/o privati, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere. Le relative spese saranno poste completamente a carico degli inadempienti.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti anche per la parte comunale. Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che con il tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al suo periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

ART. 17 - Salvaguardia di canali e specchi d'acqua

I canali per l'irrigazione, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. E' vietato il loro tombinamento a meno che non sia motivato da esigenze igienico - sanitarie, che dovranno essere comunque autorizzate dall'Amministrazione comunale e/o da altri enti competenti.

Nei canali e negli specchi d'acqua è vietato lo scarico dei rifiuti, sostanze inquinanti e liquami. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti volti a garantire il regolare deflusso delle acque.



PARTE III - REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 18 - Disposizioni generali

La fruizione e l'uso degli spazi verdi sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle norme del presente Regolamento, le quali perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa, didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento, senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

ART. 19 - Accesso ai parchi e giardini

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento, è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

ART. 20 - Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati

Gli spazi a verde sono riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali/ricreative.

E' vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente e alla vegetazione.

E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.

E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

E' vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortina erbosa e le specie arboree ed arbustive o scavare il terreno.

ART. 21 - Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi

Nei parchi e nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- 1) motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap;
- 2) mezzi di soccorso;



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



- 3) mezzi di vigilanza in servizio;
- 4) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- 5) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- 6) mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni
- 7) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- 8) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- 9) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni od attività produttive all'interno dell'area.

ART. 22 - Divieti espliciti

Negli spazi verdi è vietato:

1. rimuovere e danneggiare i nidi e le tane
2. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia
3. appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici
4. versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo
5. campeggiare, pernottare ed accendere fuochi, sostare con veicoli a motore
6. soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture
7. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi
8. posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni
9. è vietato ammassare neve a ridosso di alberi, arbusti e siepi.

Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.

ART. 23 - Acque: divieti

Nelle acque di laghi, stagni, canali, fossi, fontane e zone umide comprese negli spazi di cui all'art. 2, sono vietate:

1. la pesca, tranne ove sia espressamente consentita
3. l'uso di natanti a motore, tranne ove sia espressamente consentito e con l'esclusione dei mezzi di servizio



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



4. l'ostruzione e la deviazione delle acque
5. l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi gli erbicidi
6. l'introduzione di altre specie di animali acquatici non autoctoni

ART. 24 - Giochi

Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato l'accesso ai cani.

ART. 25 - Accesso per i cani

I cani devono essere condotti al guinzaglio. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire, salvo che nelle aree appositamente predisposte, che gli animali sporchino gli spazi dei giardini pubblici in uso ai cittadini con deiezioni o altro ed in ogni caso sono tenuti immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati. Gli Agenti di Polizia Locale possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio. In tutte le aree suddette è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia. E' vietato abbandonare cani o altri animali.

Gli obblighi presenti in questo articolo non si applicano ai conduttori ed ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.



PARTE IV - ADOZIONE DEL VERDE URBANO

ART. 26 - Collaborazione dei cittadini

1. Le aree di verde urbano di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde. L'Amministrazione Comunale incentiva la partecipazione e la collaborazione dei cittadini, anche in forma associata, per la manutenzione, la gestione, la realizzazione e la cura degli spazi verdi, in modo da mantenere gli stessi nella loro integrità, recuperandoli dall'eventuale degrado o rendendoli maggiormente fruibili da parte di tutta la cittadinanza.

2. La collaborazione dei cittadini si esprime con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario. Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- a) i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Responsabile dell'area tecnica anche la verifica della corretta realizzazione dell'opera;
- b) gli interventi continuativi nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati;
- c) le nuove realizzazioni di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione fra l'Amministrazione Comunale e il proponente volontario.

ART. 27 - Soggetti ammessi

1. Le aree verdi di cui all'art. 26 comma 1 possono essere affidate ai soggetti sotto elencati:

- a) le organizzazioni di volontariato ai sensi della normativa vigente;
- b) cittadini singoli o che dichiarino di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente Regolamento;
- c) condomini;
- d) associazioni, partiti politici, nuclei scolastici, parrocchie e/o gruppi appartenenti a qualsiasi religione, anche non riconosciuti formalmente.

2. L'assegnazione di una o più aree (o porzioni di esse) si realizza attraverso l'approvazione di un "accordo di collaborazione" nel rispetto dei criteri e delle finalità sopra descritti, previa verifica degli Uffici Comunali competenti.



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



3. I soggetti interessati, che si dichiareranno responsabili per gli interventi operati, dovranno produrre apposita richiesta al Sindaco, contenente le seguenti informazioni:

- a) tipologia dell'associazione;
- b) numero delle persone coinvolte nell'intervento e indicazione del/i responsabile/i di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale;
- c) proposta di massima contenente le modalità di gestione dell'intervento;
- d) indicazione dei mezzi economici, degli strumenti disponibili e di quelli richiesti all'Amministrazione per la gestione dell'intervento.

ART. 28 - Oggetto degli interventi

1. Gli interventi programmati si possono distinguere nelle seguenti forme:

- a) manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata al Comune di Morano Calabro - Area Tecnica - Regolamento Comunale per la gestione, la tutela e la promozione del verde pubblico;
- b) sorveglianza delle aree;
- c) educazione al corretto uso del verde.

ART. 29 - Concorso dell'Amministrazione Comunale

1. Ai soggetti affidatari, essenzialmente al fine di garantire le risorse materiali per la realizzazione degli interventi potranno essere attribuite:

- risorse finanziarie da gestire con le modalità contenute in un apposito accordo di collaborazione;
- uso agevolato di impianti e strutture comunali, di tutte o parte delle attrezzature necessarie alla gestione dell'intervento;
- coperture assicurative adeguate contro infortuni, rischi e responsabilità civili contro terzi per il personale impegnato nella realizzazione dell'intervento.

2. L'Amministrazione Comunale può promuovere iniziative, incontri, corsi di aggiornamento o preparazione rivolti alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi.

ART. 30 - Oneri a carico del soggetto affidatario

1. I soggetti affidatari che si impegnano nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dall'accordo di collaborazione.



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



2. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

ART. 31 - Modalità di affidamento degli interventi

1. La Giunta Comunale, con apposito atto, previa istruttoria e parere favorevole del servizio competente, assegna la gestione dei singoli. Contestualmente all'atto di assegnazione viene approvato uno schema di accordo di collaborazione per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato, nonché per individuare le forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale.

2. Il responsabile dell'Area tecnica, previa valutazione dei requisiti e delle competenze tecniche, delle attrezzature dei richiedenti, nonché del progetto, rilascia opportuno parere in merito. Il parere tecnico è vincolante sia sulla ammissibilità o meno del progetto, sia sulle limitazioni e prescrizioni d'uso.

3. Terminata l'istruttoria di cui al comma precedente, qualora vi sia concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:

- valutazione del concorso del richiedente alla realizzazione dell'intervento così come proposto nella richiesta ai sensi dell'art. 28;
- struttura dell'associazione e personale coinvolto nell'iniziativa;
- iscrizione dell'associazione nell'albo comunale specifico;
- esecuzione buona e regolare del medesimo intervento in precedenti occasioni;
- esecuzione buona e regolare di interventi similari precedenti;
- istituti scolastici o singole classi;
- partecipazioni a corsi di qualificazione comunali o di altri enti.

ART. 32 - Durata della gestione

1. La durata della gestione dei singoli interventi è specificata nell'accordo di collaborazione.

2. La Giunta Comunale, in ordine alle proprie scelte relative all'amministrazione dell'ente, può, motivandone le ragioni, interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello in cui l'atto è stato adottato.



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



ART. 33 - Controlli.

1. I controlli sulla buona esecuzione dell'intervento saranno effettuati dall'Ufficio Tecnico. Qualora venissero riscontrati casi di negligenze ovvero di gestione non conforme alle previsioni dell'accordo di collaborazione, il responsabile del procedimento provvederà ad una formale contestazione nei confronti del soggetto affidatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese nel termine massimo di 15 giorni.
2. In caso di persistente o grave negligenza nella realizzazione dell'intervento, accertata ai sensi del comma precedente e comunicata al soggetto affidatario, con atto della Giunta Comunale, può essere pronunciata la decadenza dell'affidamento.
3. Qualora il comportamento negligente del soggetto affidatario o la mancata, o intempestiva comunicazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento procurino un danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere l'indennizzo nelle forme di legge.

ART. 34 - Durata dell'accordo

1. L'accordo di collaborazione ha durata massima di un anno, ed è rinnovabile con apposito atto.
2. L'accordo di collaborazione è subordinato all'approvazione da parte degli uffici comunali competenti. Il Comune si riserva la facoltà di rescindere l'accordo qualora l'area non venga conservata e mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto del piano.



**COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)**



PARTE V - PATRIMONIO ARBOREO SOTTOPOSTO A TUTELA

Il Sindaco, o un suo delegato, si riserva la facoltà di porre sotto tutela piante esistenti in aree pubbliche o private che siano giudicate di particolare pregio paesaggistico, botanico o storico culturale, per le quali è vietato l'abbattimento.

Allo scopo è costituito l'Archivio Comunale delle piante tutelate, nel quale ogni pianta verrà scientificamente catalogata.

L'Ufficio Tecnico comunale attuerà sistematici interventi di controllo sulle alberature tutelate, al fine di preservarne l'integrità e la salute. Il medesimo Ufficio potrà disporre l'esecuzione di determinati interventi di cura e di conservazione delle alberature tutelate, nel caso in cui, insistendo su aree di proprietà privata, il proprietario non sia in grado di provvedervi o non vi abbia ottemperato.

Il proprietario che intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante poste sotto tutela, è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione al competente Ufficio Tecnico comunale che ne valuterà l'opportunità. L'autorizzazione eventualmente rilasciata, ha validità di 3 mesi a partire dalla data del rilascio e deve essere tenuta a disposizione, per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione degli interventi. Gli interventi dovranno essere realizzati da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria presso la C.C.I.A.A., sotto il controllo del competente Ufficio Tecnico comunale.

Qualora una o più architetture vegetali presenti nella proprietà vengano riconosciute quali beni culturali e ambientali, ai sensi del D.lgs. 490/99, il proprietario è tenuto a seguire le disposizioni di legge in ordine alla manutenzione, conservazione e sostituzione.



PARTE VI - VIGILANZA E SANZIONI.

ART. 35 - Attività di vigilanza

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti di Polizia Municipale, le forze dell'ordine quali: Carabinieri e Corpo Forestale dello Stato.
2. Le violazioni possono essere accertate, attraverso la stesura di un verbale di accertamento, da dipendenti del Comune appositamente delegati dal Dirigente competente. Tali violazioni dovranno essere segnalate al corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.

ART. 36 - Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del T.U.E.L., Decreto L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.
2. Resta salva ed impregiudicata:
 - la possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore da luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
 - il diritto dell'Amministrazione Comunale di ottenere il risarcimento del danno;
 - l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.
3. Tutti gli importi incassati dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Regolamento verranno imputati ad apposito capitolo che sarà utilizzato per la gestione e la manutenzione del verde pubblico.

L'ammontare delle sanzioni previste per l'inosservanza delle prescrizioni e dei divieti del presente Regolamento è stabilito nella misura seguente:

VIOLAZIONE REGOLAMENTO	SANZIONE EURO
parte I - norme generali sul verde urbano pubblico e privato.....	350-500
parte II - norme per le zone urbane e a destinazione agricola.....	500
parte III - regolamento d'uso dei parchi e dei giardini pubblici.....	25 - 350
parte V - patrimonio arboreo sottoposto a tutela	500



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione. Per quanto non espresso nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



ALLEGATI



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



Sig. SINDACO
Comune di Morano Calabro
p.c. UFFICIO TECNICO
Comune di Morano Calabro

Oggetto: domanda di abbattimento alberature

Il sottoscritto _____ Residente in _____ Tel _____
_____ In qualità di _____

Fa domanda per abbattere _____

Per le seguenti motivazioni

A questo scopo allega:

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento Comunale per la tutela del Verde Urbano Pubblico e Privato per quanto riguarda l'eventuale rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento.

In attesa di un Vs riscontro

Firma



COMUNE di MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)



COMUNE DI MORANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)
Ufficio Vigilanza

Servizio Verde Pubblico

Processo verbale di accertamento di inosservanza del Regolamento Comunale per la Tutela del Verde Urbano pubblico e privato

L'anno _____ addi _____ del mese di _____ alle ore _____
il /la sottoscritto/a _____ con la qualifica _____
ha constatato che :

Il Signore/ L'Azienda

Cognome _____ Nome _____

Nat ____ a _____ residente a _____ in via _____

Documento : (PAT, CI) _____ rilasciata il _____ a _____

Ha violato le disposizioni di cui agli articoli
del Regolamento comunale per la Tutela del Verde Urbano pubblico e privato

Descrizione della violazione

Minimo e massimo edittale da EURO _____ a EURO.

Importo della sanzione da erogare Euro

La violazione è stata/non è stata contestata: _____

Il Sig. _____ ha/non ha rilasciato dichiarazioni:.

Il Sig. _____ ha firmato/non ha firmato il presente verbale.

Il presente verbale, di cui gli è stata rilasciata copia, sarà trasmesso all'Autorità competente.

Trasgressore Il Verbalizzante

AVVERTENZA: A norma dell'art. 16 della L. 24/11/81 n. 689 è ammesso, entro i termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o della notificazione della violazione il pagamento di EURO _____ Pari alla terza parte del massimo o la doppio del minimo della sanzione edittale.

SPECIE ENDEMICHE PRIVILEGIATE DEL POLLINO

abete bianco (<i>Abies alba</i>),
acero (<i>Acer obtusatum</i>),
acero campestre (<i>Acer campestre</i>),
acero di Lobel (<i>Acer lobelii</i>)
acero di monte (<i>Acer pseudoplatanus</i>),
acero di Ungheria (<i>Acer obtusatum</i>),
acero minore (<i>Acer monspessulanum</i>)
acero riccio (<i>Acer platanoides</i>).
agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)
asfodelo montano (<i>Asphodelus albus</i>)
belladonna (<i>Atropa belladonna</i>)
caglio delle Alpi Apuane (<i>Galium palaeoitalicum</i>)
amedrio arboreo (<i>Teucrium fruticans</i>);
campanula del Pollino (<i>Campanula pollinensis</i>)
campanula del Pollino (<i>Campanula pollinensis</i>)
carpino orientale (<i>Carpinus orientalis</i>),
castagno (<i>Castanea sativa</i>),
cerro (<i>Quercus cerris</i>),
cisto (<i>Cistus salvifolius</i> , <i>Cistus incanus</i> , <i>Cistus monspeliensis</i>),
corbezzolo (<i>Arbutus unedo</i>),
digitale bruna (<i>Digitalis ferruginea</i>)
faggio (<i>Fagus sylvatica</i>),
farnetto (<i>Quercus frainetto</i>)
genziana maggiore (<i>Genziana lutea</i>)
genziana primaticcia (<i>Gentiana verna</i>)

genzianella del Pollino (<i>Gentianella crispata</i>)
ginepro (<i>Juniperus communis</i> , <i>Juniperus oxycedrus</i> , <i>Juniperus phoenicea</i>),
ginestra comune (<i>Spartium junceum</i>).
leccio (<i>Quercus ilex</i>),
lentisco (<i>Pistacia lentiscus</i>),
millefoglio del Pollino (<i>Achillea ruprestis</i>)
millefoglio montano (<i>Achillea millefolium</i>)
mirto (<i>Myrtus communis</i>),
narciso selvatico (<i>Narcissus poeticus</i>)
ontano napoletano (<i>Alnus cordata</i>),
peonia mascula (<i>Paeonia mascula</i>)
peonia pellegrina (<i>Paeonia peregrina</i> , <i>Banxhurna nella lingua arbëreshe</i>)
pino nero (<i>Pinus nigra</i>)
poligono bistorta (<i>Polygonum bistorta</i>)
poligono bistorta (<i>Polygonum bistorta</i>)
Pulsatilla alpina (<i>Pulsatilla alpina</i>)
ranuncolo del Pollino (<i>Ranunculus pollinensis</i>)
ranuncolo lanuto (<i>Ranunculus lanuginosus</i>)
roverella (<i>Quercus pubescens</i>),
sassifraga marginata (<i>Saxifraga marginata</i>)
stregonia siciliana (<i>Sideritis syriaca</i>),
timo (<i>Thimus capitatus</i>),
zafferano maggiore (<i>Crocus albiflorus</i>)